

Cod. N35/P2
Cod. CP/LS/ne
Circ. n. 145Protocollo Generale (Uscita)
cnappcgm - aoo_generale
Prot.: 0001123
Data: 05/12/2012Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI**Oggetto:** Liquidazione dei compensi professionali

Con il Decreto-Legge 24.1.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n. 27, è stata prevista, all'art. 9 comma 1 "l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", ed, al comma 4, " l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1". La norma suddetta, così come integrata dai provvedimenti successivi, ha determinato un nuovo approccio tra professionista e committente. Si ritiene utile, in tal senso, fornire le indicazioni che seguono.

A) OBBLIGO DEL CONTRATTO

Dalla lettura incrociata delle norme che configurano la riforma, si evince che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti, con il quale il professionista dovrà rendere noto al cliente:

- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
- gli estremi della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione dei massimali.

Al fine di rendere noto preliminarmente la misura del compenso, il professionista, prima della sottoscrizione del contratto, potrà presentare al cliente un preventivo, che dovrà:

- stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche l'importo delle spese, degli oneri e dei contributi.

Il contratto deve essere definito nei particolari, al fine di scongiurare contenziosi tra professionista e committente.

Ad esempio, una consistente frammentazione di tutte le prestazioni - dal rilievo alla definizione delle prime bozze preliminari di progetto, dalla stesura dell'esecutivo alla direzione dei lavori- potrebbe ridurre contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico.

B) TARIFFE PROFESSIONALI E COMMISSIONI PARERI

Come già detto in premessa, per effetto del DL n°1/2012, convertito in legge n°27 del 24 marzo 2012, tutte le tariffe professionali sono state abrogate. Ciò ha determinato una serie di dubbi sul ruolo delle "commissioni parcelle" preposte all'emissione dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Ciò premesso, si ritiene utile fornire un primo contributo interpretativo del nuovo quadro normativo, precisando che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla stregua di semplici suggerimenti, nella consapevolezza che l'argomento ricade tra le competenze esclusive di ciascun Ordine.

1) **Parametri giudiziali:** In merito all'argomento, si ricorda che se, da un lato, il più volte citato DL n°1/2012, ha abrogato tutte le tariffe professionali, dall'altro, con l'art.9 comma 2, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Ministero della Giustizia, al fine di individuare i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, nei casi di contenzioso. Tale decreto è stato emanato in data 20 luglio 2012 (DM n°140/2012).

2) **Il Ruolo degli Ordini nella liquidazione delle parcelle, alla luce delle riforme introdotte dal DL n°1/2012:** Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi professionali agli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo rimangono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24. 6.1923 n.1395, nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile. In particolare, quest'ultimo articolo, prevede che, in caso di compensi professionali per cui il professionista voglia attivare un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere del competente Ordine professionale.

La funzione di opinamento (vidima parcella) del Consiglio dell'Ordine rimane dunque, sotto questo aspetto, immutata; cambia, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni di seguito riportate.

3) **Determinazione dei compensi:** Nel contratto, il professionista, calcolando il proprio compenso, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.

Nei casi in cui, il professionista, ai fini di promuovere un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei propri emolumenti, chieda all'Ordine la vidima della parcella, il Consiglio può fare riferimento, per l'attività di opinamento, ai parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge.

D'altro canto, il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni di opinamento (vidima della parcella), potrà essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dal professionista in fase di stesura del contratto.

Tuttavia, è consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a criteri di valutazione maggiormente oggettivi. Uno di questi, ad esempio, è quello individuato dal DM n°140/2012, a cui peraltro dovrà fare riferimento anche il giudice chiamato a dirimere eventuali contenziosi.

4) Criteri da adottare in relazione alla data delle prestazioni professionali e della liquidazione dei compensi: La giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012) ritiene che si debba applicare la nuova disciplina del D.M.n°140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012). In verità, in base al principio del "*tempus regit actum*" la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui, nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico.


Pur non condividendo l'orientamento assunto dalla Cassazione, si ritiene doveroso rispettarne i dettati.

5) Determinazione dei compensi nei lavori pubblici: Al fine di determinare gli importi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, in adempimento alle disposizioni di cui all'art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento ai parametri che saranno individuati con apposito Decreto congiunto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture. Fino all'emanazione di tale Decreto, le stazioni appaltanti potranno continuare a fare riferimento alle "*tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012*" e pertanto al D.M. 4/4/2001.

Conseguentemente, per prestazioni eseguite nell'ambito dei lavori pubblici, i Consigli degli Ordini, nell'esercizio delle loro funzioni di opinamento (vidima parcella) dovranno quindi verificare il rispetto di questi ultimi criteri, così come individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara (*ex specialis*).

In conclusione, corre l'obbligo di affermare che la materia è soggetta a continui mutamenti, per cui quelle sopra esposte sono da considerarsi mere indicazioni, che potrebbero variare in relazione all'evoluzione legislativa e, per le parti non espressamente chiarite dalla legge, agli orientamenti della giurisprudenza.

Il Consigliere Segretario
Arch. Franco Frison



Il Presidente
Arch. Leopoldo Freyrie

